

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **138/1987** (ECLI:IT:COST:1987:138)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **25/02/1987**; Decisione del **10/04/1987**

Deposito del **16/04/1987**; Pubblicazione in G. U. **29/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4213**

Atti decisi:

N. 138

ORDINANZA 10-16 APRILE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del codice penale promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di Hosp Franz, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - nel corso di un procedimento penale a carico di Hosp Franz, detenuto per un diverso fatto nella Repubblica Federale di Germania, essendone stata negata la estradizione - con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 (e pervenuta a questa Corte il 9 marzo 1982 - R.O. 171/1982), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.;

che il dubbio di legittimità costituzionale investe il citato art. 159 cod pen. nella parte in cui, non prevedendo quale causa di sospensione della prescrizione la detenzione dell'imputato all'estero, ove questi non consenta la celebrazione del processo in sua assenza, ovvero la estradizione, pur se richiesta, sia stata rifiutata dallo Stato estero o non sia ammissibile, determinerebbe un diverso trattamento tra l'imputato detenuto nel territorio dello Stato, nei confronti del quale si può senz'altro procedere penalmente, e l'imputato detenuto all'estero, per il quale sussiste un legittimo impedimento alla comparizione in udienza - secondo quanto ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 212 del 1974 - e nei confronti del quale può verificarsi la estinzione del reato per prescrizione;

che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la Corte si pronunci nel senso della non fondatezza della questione proposta, non apparendo illogico che non sia posto a carico dell'imputato, come causa ostativa della prescrizione, un fatto allo stesso non imputabile;

Considerato che questione del tutto identica a quella oggetto del presente giudizio, sollevata dallo stesso Tribunale di Bolzano in altro procedimento a carico dello stesso imputato, è già stata decisa da questa Corte, con ordinanza n. 115 del 1983, nel senso della manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.